



# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Prot. 4301 del 23/03/2017

li 23 marzo 2017

Oggetto: Giudizio d'ottemperanza TAR Calabria 8/2014 per l'esecuzione del D.I. 1139/11-  
Liquidazione a favore della Sige Srl.-Delibera n.ro 1 /2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di marzo , alle ore 9,00

IL COMMISSARIO AD ACTA



**PREMESSO** che la sottoscritta Maria Talarico, Funzionario , funzionario economico finanziario in servizio presso la Prefettura –UTG di Cosenza, è stata nominata dal Prefetto di Cosenza con decreto 42528/13.4/ Gab del 15 settembre 2015, Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del TAR Calabria n8/14 del 14 gennaio 2014, in accoglimento del ricorso n. 492/2013 proposto dalla Sige Srl contro il Comune di Amantea per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo 1139/11, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 13/12/2011;

**CHE** le fatture delle quali la S.I.GE srl , quale capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese , ha chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo 1139/2011 del Tribunale di CZ sono le seguenti:

fattura n. 137/2008 di euro 68.503,05, detratta la somma euro 41.629,52 come da nota di credito n. 11/2008;

fattura n. 241/2008 di euro 6.474,72;

fattura n.3/2009 di euro 85.729,46;

fattura n. 141/2009 di euro 35.113,58;

fattura n. 209/2009 di euro 1898,10;

fattura n. 105/2010 di euro 2.837,54;

fattura n.255/2008 di euro 11.781,50;

per un totale di euro 170.708,13

**CHE** con il menzionato decreto ingiuntivo sono stati, altresì liquidati;

-interessi moratori, ammontanti a euro 93.975,71;

- spese di giudizio ammontanti ad euro 5.864,00;

-compenso del Commissario ad acta , liquidato già in sentenza in euro 1900,00 piu' le spese di viaggio ammontanti a euro 250,00;

**ATTESO** che, a seguito della inadempienza a dare esecuzione al giudicato, con verbale prot.15129 del 24 settembre 2015 è stato effettuato l'insediamento del Commissario ad acta;

**RILEVATO** che al momento dell'insediamento l'Ente non disponeva della disponibilità di cassa necessaria a dare esecuzione al giudicato e che il pagamento di un acconto, per l'importo di euro 107.353,88, riguardante una quota del capitale già impegnati dall'Ente, è avvenuto il 4 marzo 2016 con il ricorso all'anticipazione di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ex decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 e successive modifiche e integrazioni ; corrisposto tale acconto restavano, comunque, da pagare il restante capitale, ammontante a euro 63.354,00 , gli interessi, le spese legali e il compenso del Commissario ad acta;

**CHE** con delibera del Commissario Ad acta n.ro 1 del 3 dicembre 2015, dopo aver preso atto della richiesta di liquidità da parte del comune per il pagamento di un acconto avvalendosi dei prestiti ex decreto legge 8 aprile 2013, n.ro 35, veniva incaricata l'amministrazione comunale a inserire la somma occorrente al pagamento del saldo nel bilancio di previsione 2016, allora in fase di elaborazione;

con la stessa delibera è stato dato l'incarico all'ufficio finanziario di emettere i relativi mandati;

**CHE** le richieste di notizie sull'emissione dei mandati concernenti il debito in questione , inoltrate con note n. ro 35206 del 31 maggio 2016 e n.ro 78198 del 5 dicembre 2016 sono rimaste inevase, né sono risultati proficui gli incontri dei mesi scorsi, con l'intento di fare chiarezza sulla questione, con l'assessore al bilancio , poi dimissionario, con quello incaricato a seguito delle dimissioni del primo , con lo stesso sindaco, poi decaduto e sostituito da due gestioni commissariali, avvicendatesi in poco tempo;

**CHE** soltanto di recente si è avuto modo di visionare la documentazione contabile presso il Comune, dalla quale è emerso che nessuna previsione e impegno di spesa per la quota di debito ancora da saldare è stata effettuata nel bilancio 2016 per cui *rimane tuttora inestinto il debito residuo* ;

**CONSIDERATO** che occorre impegnare con urgenza l'importo residuo del debito , come da menzionato decreto ingiuntivo 1139/11 e sentenza del Tar Calabria8/14, trattandosi di debito derivante da sentenza esecutiva , ovvero di una obbligazione passiva giuridicamente perfezionata già nell'anno 2016, che richiede l'immediata registrazione nelle scritture contabili per come regolamentato dal c5 dell'art.183 del decreto legislativo 267/2000 , nonché dal principio n.ro 16 dell'all.1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 che recita “ *l'impegno costituisce la fase*

*della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente a una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa a un pagamento da effettuare con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza " .*

**RICHIAMATO** il principio n.ro 16 dell'all.1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 il quale chiarisce che” *Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce”* per cui assume carattere autorizzatorio il bilancio triennale 2016-2017-2018, ovvero le previsioni che tale bilancio ha disposto per il 2017;

**RICHIAMATO**, altresì, il comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, il quale stabilisce che “.... *gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;*

**CONSIDERATO** che il Comune di Amantea non ha ancora approvato il bilancio triennale 2017-2019 per cui la gestione è effettuata con l'esercizio provvisorio . Di conseguenza, per quanto sopraspacificato, ai sensi comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 , nonché del principio n.ro 16 dell'all.1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 attualmente è vigente il bilancio di previsione 2017, adottato lo scorso anno con delibera n.ro 25 del 16 giugno 2016 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2016-2018;

**RAVVISATO** che esistono tutti i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art.194 del TUEL che recita “.....*gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;*

**VERIFICATO** che si rinvencono nel bilancio di previsione somme che possono essere impegnate, nella misura richiesta per la liquidazione della sentenza in oggetto, in quanto trattasi di spesa” non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi” per come disposto dalla lettera b) del comma 5 del menzionato art. 163 del TUEL.

**VISTO** l'art. 28 della legge 31 luglio 2002,n. 179 ;

**VISTO** il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.ro 118;

**VISTO** il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTO** il parere pronunciato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti Sicilia nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2016 su richiesta di un Comune presso il quale si presentava una fattispecie analoga al riconoscimento del debito oggetto della presente delibera;

**VISTO** il regolamento di contabilità del Comune di Amantea approvato con delibera n.ro 26 del 16 giugno 2016;

**VISTI** il parere del responsabile l'ufficio contabile e del responsabile del servizio, chiesto con nota n.ro 3735 del 13 marzo 2017 e pervenuto in data 21 marzo 2017 sullo schema di delibera allegata, unitamente al menzionato parere;

Atteso che in detto parere è esposto il rilievo n.ro 1, con il quale, nel richiamare il rinvio dell'approvazione del bilancio al 31 marzo 2017, è espresso l'avviso che " *Tale differimento legittima gli Enti ad operare ai sensi dei commi 1,3 e 5 dell'art. 163 del TUEL fino alla data di approvazione del Bilancio stesso, attualmente prevista per il 31 marzo p.v. .Successivamente a tale data, in assenza di ulteriori proroghe nonché mancata approvazione del Bilancio sarà possibile operare ai sensi del comma 2 del citato articolo 163 e quindi " è consentito esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato.* "

Al riguardo si fa presente che la presente delibera rispetta tutti i principi normativi richiamati nel rilievo n.ro1, interpretati e chiariti dalla Delibera n.ro 18 del 19/01/2016 della Corte dei Conti della Sicilia che, avendo risolto " *legislativamente in senso favorevole all'ammissibilità di disporre pagamenti per "le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi" durante l'esercizio provvisorio, ne deriva la possibilità che-per tali specifici atti- tale evenienza avvenga anche tramite l'adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito* ".

Anche per il secondo rilievo " *Inoltre, ai fini del riconoscimento, trattandosi di un debito da sentenza il relativo stanziamento deve essere individuato nei capitoli all'uopo previsti e non nel capitolo di competenza relativo al servizio in oggetto di decisione anche perché trattasi di un servizio essenziali (depurazione) che non può essere interrotto sottraendo le risorse previste per il normale funzionamento* " si rinvencono chiarimenti nella menzionata delibera della Corte dei Conti della Sicilia n.ro 18/2016 che precisa " *..il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo Consiliare -....- risulta, dunque, necessario anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del procedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso( secondo il principio contabile 2.101". ....l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. Del TUEL postula, comunque, già sul piano logico, una positiva valutazione dell'Organo consiliare... .. sulle eventuali misure da adottarsi in relazione all'oggetto della soccombenza*

*giudiziaria”.*

Ma al commissario ad acta non compete altro che dare esecuzione al giudicato , in quanto le eventuali misure da adottarsi spettano agli amministratori dell’Ente , opportunamente informati dell’esecuzione della sentenza.

Né si può ritenere di doversi fare carico dell’eventuale insufficiente stanziamento annuale del capitolo della depurazione, atteso che, essendo all’inizio dell’anno, possono essere applicate diverse disposizioni normative ( Variazioni di bilancio ex art. 175 TUEL , riequilibrio di bilancio ex art. 193 TUEL ) per rimpinguare il capitolo, ma che comunque attengono alla gestione complessiva del bilancio, che non compete al commissario ad acta.

Tantomeno l’impossibilità di rinvenire altre somme per garantire il servizio della depurazione si ritiene che possa precludere l’attività del Commissario ad acta, in quanto sussistono norme specifiche riportate nel TUEL che regolamentano le procedure nel caso di impossibilità di garantire i servizi essenziali .

Per quanto concerne il rilievo n.ro 3 , non interessa questo atto deliberativo in quanto non è stata proposta alcun pagamento rateizzato;

Nel ritenere, tuttavia, di poter parzialmente assecondare il parere del revisore dei conti, acquisito il 22 marzo 2017, anch’esso allegato, che invita ad *“individuare eventuali fonti di finanziamento nei capitoli del bilancio autorizzatorio 2017 che non finanziano spese indispensabili per l’ente”*, atteso che i tempi richiesti dall’ufficio contabile per poter visionare tutti i capitoli di bilancio che riportano spese per servizi non essenziali sono piuttosto lunghi e incompatibili con quelli occorrenti per perfezionare il presente deliberato ;

RITENENDO che, comunque , quella in liquidazione è una spesa indivisibile e, quindi, non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi di cui c. 5 art. 163 D.Lgs. 267/2000;

## **DELIBERA**

La premessa fa parte integrante del presente atto;

Di riconoscere il debito fuori bilancio, per l’importo corrispondente al debito residuo da liquidare, ammontante complessivamente a euro 165.343,71 impegnando, a copertura dello stesso le somme sottoindicate gravanti sui sottonotati capitoli del bilancio di previsione 2016-2018- esercizio 2017:

- capitale pari a euro 63.354,00 cap.8000/8 ;
- interessi pari a euro 93.975,71 sui seguenti capitoli:
- cap. 8000/8 : euro 46.752,71;

-cap.1010208 : euro 15.000,00;

-cap.20.0 euro 2.000,00;

-cap. 20.56 euro 5.050,00;

-cap.20.60 euro 20.200,00;

-cap. 39.91 euro 4.973,00;

-spese legali pari a euro 5.864,00, comprensive del rimborso forfettario e del contributo unificato, oltre che cpa e iva , come da sentenze, capitolo 420 intervento 1010208;

-compenso lordo commissario ad acta liquidato in sentenza euro 1.900,00 , al quale si -  
sommano euro 250,00 – complessivamente 2.150,00 -per rimborso di spese di viaggio ( 9  
viaggi da Cosenza, sede di servizio, ad Amantea calcolati nella misura di 1/5 del costo della  
benzina per la distanza chilometrica ) cap.420 intervento 1010208.

Di incaricare il responsabile l'ufficio contabile, successivamente alla pubblicazione della delibera,  
di emettere con estrema sollecitudine i relativi mandati, da inoltrare alla Tesoreria dell'Ente;

Di incaricare, altresì , il responsabile l'ufficio contabile, di far pervenire gli estremi dell'avvenuto  
pagamento, da comunicare al TAR Calabria.

Di incaricare l'ufficio di segreteria del Comune di Amantea di inviare copia della presente delibera:

- a) al segretario Generale per la pubblicazione dell'atto e, nella qualità di componente dell'Ufficio del Commissario ad acta, perché dia le opportune disposizioni affinché quanto disposto dalla presente delibera venga eseguito;
- b) al responsabile l'ufficio contabile per la prenotazione degli impegni e il successivo pagamento entro 2 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, riferendo al c. ad acta;
- c) al revisore dei conti del Comune ;
- d) Al Tesoriere dell'Ente che fornirà tempestive informazioni sull'effettiva estinzione dei titoli in premessa;
- e) al Commissario prefettizio ;
- f) alla Corte dei Conti di Catanzaro, adempimento dovuto a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- g) al TAR Calabria;
- h) al Prefetto di Cosenza;
- e) all'ATO Calabria 2- Catanzaro.

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.

IL COMMISSARIO AD ACTA

(Dott.ssa Maria Talarico)





# CITTA' DI AMANTEA

## (Provincia di Cosenza)

Corso Umberto I° -87032 Amantea- Centr. Tel 0982/ 4291 - Fax: 0982/41013  
Cod. Fiscale 86000330786 - Partita Iva 00363060781

Prot. N. 4179

li 21.03.2017

Al Commissario ad Acta  
Dott.ssa Maria Talarico  
Prefettura di Cosenza  
Maria.talaerico@pec.interno.it

E. p.c. Revisore dei Conti

Sede

Oggetto: Pareri in merito alla delibera del Commissario ad Acta.

In riferimento alla proposta di delibera di cui in oggetto, i sottoscritti Dott. Mario Aloe e Dott. Gaetano Vigliatore e rispettivamente nella qualità di responsabile del Contenzioso e dell'Ufficio di Ragioneria, così espongono:

**Rilievo n. 1:** Come è noto il termine previsto per l'approvazione del Bilancio è stato rinviato con il c.d. "mille proroghe" D.L. 244/2016 è stato rinviato al 31 marzo 2017 unitamente all'autorizzazione per l'esercizio provvisorio.

Tale differimento legittima gli Enti ad operare ai sensi dei commi 1, 3, e 5 dell'art. 163 del TUEL fino alla data di approvazione del Bilancio stesso, attualmente prevista per il 31 marzo p.v.

Successivamente a tale data, in assenza di ulteriori proroghe nonché mancata approvazione del Bilancio sarà possibile operare ai sensi del comma 2 del citato articolo 163 e quindi "è consentito esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato".

**Rilievo n. 2:** Inoltre, ai fini del riconoscimento, trattandosi di un debito da sentenza il relativo stanziamento deve essere individuato nei capitoli all'uopo previsti e non nel capitolo di competenza relativo al servizio oggetto di decisione anche perché trattasi di un servizio essenziale (depurazione) che non può essere interrotto sottraendo le risorse previste per il normale funzionamento.

**Rilievo n. 3:** Ai fini del riconoscimento del debito si segnala inoltre la paventata impossibilità di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL con conseguente necessaria verifica dell'applicazione di quanto indicato nel comma 3 dell'art.194 del TUEL ove dovesse risultare infruttuoso il tentativo di un piano di rateizzazione convenuto con il creditore.

Nelle premesse e nella narrativa del presente atto i sottoscritti rassegnano il proprio parere.

Distinti Saluti

Il Responsabile Ufficio Contenzioso  
Dott. Mario Aloe



Responsabile Ufficio Ragioneria  
Dott. Gaetano Vigliatore

# CITTA' DI AMANTEA

( PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA )

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: **Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario ad Acta avente ad oggetto: DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 161.318,00 PER L'ESECUZIONE DEL D.I. 1139/2011 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di marzo, l'Organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Commissario ad Acta - avente ad oggetto: *DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 161.318,00 PER L'ESECUZIONE DEL D.I. 1139/2011 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000*

\*\*\*\*\*

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni:

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposto il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive lettera a) dell'art. 194 del TUEL per l'importo complessivo di € 161.318,00, finanziati come segue : Bilancio 2017, capitolo 80048 - gestione servizi impianti di depurazione :

Vista la documentazione istruttoria prot 4172 del 21/03/2017, predisposta dai responsabili dei servizi interessati acquisita agli atti dell'ufficio:

Visto il principio contabile n. 2.14 dedicato ai debiti fuori bilancio redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 3 aprile 2008:

### OSSERVATO

in relazione al ripiano dei debiti quanto segue:

a) dalla documentazione istruttoria predisposta dai responsabili dei servizi interessati emergono dei rilievi ( n.1, n. 2 e n. 3) che non consentono di procedere al ripiano dei debiti in oggetto :



## CONSIDERATO

**Che l'art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio prevede :**

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa :

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza :

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194:

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## RITENUTO

CHE sulla proposta di deliberazione in oggetto, sono stati formulati dei rilievi come sopra menzionato in relazione al ripiano dei debiti, si invita il Commissario ad acta ed i relativi responsabili dei servizi ad individuare eventuali fonti di finanziamento nei capitoli del bilancio autorizzatorio 2017 che non finanziano spese indispensabili per l'Ente

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria





# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

Prot. \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Oggetto: Giudizio d'ottemperanza TAR Calabria 8/2014 per l'esecuzione del D.I. 1139/11-  
Liquidazione a favore della Sige Srl.

L'anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo

## IL COMMISSARIO AD ACTA

**PREMESSO** che la sottoscritta Maria Talarico, Funzionario , funzionario economico finanziario in servizio presso la Prefettura –UTG di Cosenza, è stata nominata dal Prefetto di Cosenza con decreto 42528/13.4/ Gab del 15 settembre 2015, Commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza del TAR Calabria n8/14 del 14 gennaio 2014, in accoglimento del ricorso n. 492/2013 proposto dalla Sige Srl contro il Comune di Amantea per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo 1139/11, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 13/12/2011;

**CHE** le fatture delle quali la S.I.GE srl , quale capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese , ha chiesto il pagamento con il decreto ingiuntivo 1139/2011 del Tribunale di CZ sono le seguenti:

fattura n. 137/2008 di euro 68.503,05, detratta la somma euro 41.629,52 come da nota di credito n. 11/2008;

fattura n. 241/2008 di euro 6.474,72;

fattura n. 3/2009 di euro 85.729,46;

fattura n. 141/2009 di euro 35.113,58;

fattura n. 209/2009 di euro 1898,10;

fattura n. 105/2010 di euro 2.837,54;

fattura n.255/2008 di euro 11.781,50;

per un totale di euro 170.708,13

**CHE** con il menzionato decreto ingiuntivo sono stati, altresì liquidati;

-interessi moratori, ammontanti a euro

- spese di giudizio ammontanti ad euro 5.864,00;

-compenso del Commissario ad acta , liquidato già in sentenza in euro 1900,00 piu' le spese di

viaggio ammontanti a euro 250,00;

**ATTESO** che, a seguito della inadempienza a dare esecuzione al giudicato, con verbale prot.15129 del 24 settembre 2015 è stato effettuato l'insediamento del Commissario ad acta;

**RILEVATO** che al momento dell'insediamento l'Ente non disponeva della disponibilità di cassa necessaria a dare esecuzione al giudicato e che il pagamento di un acconto, per l'importo di euro 107.353,88, riguardante una quota del capitale già impegnati dall'Ente, è avvenuto il 4 marzo 2016 con il ricorso all'anticipazione di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ex decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successive modifiche e integrazioni ; corrisposto tale acconto restavano , comunque, da pagare il restante capitale, ammontante a euro 63.354,00 , gli interessi, le spese legali e il compenso del Commissario ad acta;

**CHE** con delibera del Commissario Ad acta n.ro 1 del 3 dicembre 2015, dopo aver preso atto della richiesta di liquidità da parte del comune per il pagamento di un acconto avvalendosi dei prestiti ex decreto legge 8 aprile 2013, n.ro 35, veniva incaricata l'amministrazione comunale a inserire la somma occorrente al pagamento del saldo nel bilancio di previsione 2016, allora in fase di elaborazione;

con la stessa delibera è stato dato l'incarico all'ufficio finanziario di emettere i relativi mandati;

**CHE** le richieste di notizie sull'emissione dei mandati concernenti il debito in questione , inoltrate con note n. ro 35206 del 31 maggio 2016, n.ro 78198 del 5 dicembre 2016 sono rimaste inevase, né sono risultati proficui gli incontri dei mesi scorsi, con l'intento di fare chiarezza sulla questione, con l'assessore al bilancio , poi dimissionario, con quello incaricato a seguito delle dimissioni del primo , con lo stesso sindaco, poi decaduto e sostituito da due gestioni commissariali, avvicendatesi in poco tempo;

**CHE** soltanto di recente si è avuto modo di visionare la documentazione contabile presso il Comune, dalla quale è emerso che nessuna previsione e impegno di spesa per la quota di debito ancora da saldare è stata effettuata nel bilancio 2016 per cui *rimane tuttora inestinto il debito residuo* ;

**CONSIDERATO** che occorre impegnare con urgenza l'importo residuo del debito , come da menzionato decreto ingiuntivo 1139/11 e sentenza del Tar Calabria8/14, trattandosi di debito derivante da sentenza esecutiva , ovvero di una obbligazione passiva giuridicamente perfezionata già nell'anno 2016, che richiede l'immediata registrazione nelle scritture contabili per come regolamentato dal c5 dell'art.183 del decreto legislativo 267/2000 , nonché dal principio n.ro 16 dell'all.1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

**RICHIAMATO** il principio n.ro 16 dell'all.1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 il quale chiarisce che” Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere

autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ;

**RICHIAMATO**, altresì, il comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, il quale stabilisce che "... gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio;

**CONSIDERATO** che il Comune di Amantea non ha ancora approvato il bilancio triennale 2017-2019, la gestione è effettuata con l'esercizio provvisorio , inoltre, ai sensi comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 , nonché del principio n.ro 16 dell'all.1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 soprarichiamati, attualmente è vigente il bilancio di previsione 2017, adottato lo scorso anno con delibera n.ro 25 del 16 giugno 2016 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2016-2018;

**RAVVISATO** che esistono tutti i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art.194 del TUEL che recita "...gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;

**VERIFICATO** che il capitolo 80048" gestione servizi impianti di depurazione" di detto bilancio 2017 presenta la disponibilità di euro 405.256,38, che possono essere impegnati, nella misura richiesta per la liquidazione della sentenza in oggetto in quanto trattasi di spesa" non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi" per come disposto dalla lettera b) del comma 5 del menzionato art. 163 del TUEL.

**VISTO** l'art. 28 della legge 31 luglio 2002,n. 179 ;

**VISTO** il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.ro 118;

**VISTO** il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTO** il parere pronunciato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti Sicilia nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2016 su richiesta di un Comune presso il quale si presentava una fattispecie analoga al riconoscimento del debito oggetto della presente delibera;

**VISTO** il regolamento di contabilità del Comune di Amantea approvato con delibera n.ro 26 del 16 giugno 2016;

**VISTI** i pareri del revisore dei Conti, nonché del responsabile l'ufficio finanziario in ordine alla copertura finanziaria, allegati;

### **DELIBERA**

La premessa fa parte integrante del presente atto;

Di riconoscere il debito fuori bilancio, per l'importo corrispondente al debito residuo da liquidare,

ammontante complessivamente a euro 165.343,71 impegnando, a copertura dello stesso le somme sottoindicate gravanti sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione 2016-2018- esercizio 2017:

- capitale pari a euro 63.354,00 cap.8000/8 intervento 1090403;
- interessi pari a euro 93.975,71 cap.8000/8 intervento 1090403;
- spese legali pari a euro 5.864,00, comprensive del rimborso forfettario e del contributo unificato, oltre che cpa e iva , come da sentenze, capitolo 420 intervento 1010208;
- compenso lordo commissario ad acta liquidato in sentenza euro 1.900,00 , al quale si -  
sommano euro 250,00 – complessivamente 2.150,00 -per rimborso di spese di viaggio ( 9  
viaggi da Cosenza, sede di servizio, ad Amantea calcolati nella misura di 1/5 del costo della  
benzina per la distanza chilometrica ) cap.420 intervento 1010208.

Di incaricare il responsabile l'ufficio contabile, successivamente alla pubblicazione della delibera, di emettere con estrema sollecitudine i relativi mandati, da inoltrare alla Tesoreria dell'Ente;

Di incaricare, altresì , il responsabile l'ufficio contabile, di far pervenire gli estremi dell'avvenuto pagamento, da comunicare al TAR Calabria.

Di incaricare l'ufficio di segreteria del Comune di Amantea di inviare copia della presente delibera:

- a) al responsabile l'ufficio contabile per la prenotazione degli impegni e il successivo pagamento;
- b) al revisore dei conti del Comune
- c) alla segretaria comunale del Comune di Amantea per la pubblicazione della stessa delibera, unitamente al parere del revisore dei conti;
- d) Al Tesoriere dell'Ente che fornirà tempestive informazioni sull'effettiva estinzione dei titoli in premessa;
- e) al Commissario prefettizio ;
- f) alla Corte dei Conti di Catanzaro, adempimento dovuto a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- g) al TAR Calabria;
- h) al Prefetto di Cosenza;
- e) all'ATO Calabria 2- Catanzaro.

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.